



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

At

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5761]
va@pec.mite.gov.it

Roma, vedi intestazione digitale

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class DG ABAP [34.43.01/20/2019-109.1]

SS PNRR [34.43.01/10/2021-77.3]

Oggetto: **[ID_VIP: 5761] CANDELA (FG) – ASCOLI SATRIANO (FG):** Impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Candela (FG) e Ascoli Satriano (FG).
Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR

e.p.c.a

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Segretariato Regionale del MiC
per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Salerno e Avellino
sabap-sa@pec.cultura.gov.it

Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it



A

Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
-Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di Candela (FG)
comune.candela.fg@halleycert.it

Comune di Ascoli Satriano (FG)
protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

Enel Green Power Italia S.r.l.
enelgreenpoweritalia@pec.enel.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, “*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*”.



Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il *“PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*, e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (*Cfr.* elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati *“interventi di rilevante trasformazione”* ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;



VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il *“Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare”* e il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sono rispettivamente ridenominati: *“Ministero della Cultura”* e *“Ministero della Transizione ecologica”*;

VISTO l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui *“1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”*;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), *«Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»*;



CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-*bis*, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-*bis* al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24-02-2023, entrato in vigore il 25/02/2023;



CONSIDERATO che la Società Enel Green Power Italia S.r.l., in qualità di proponente, con nota prot. n. 26544 del 21/12/2020, acquisita agli atti dell'allora MiBACT con prot. n. 37827 in data 28/12/2020, perfezionata in ultimo con nota prot. n. 2862 del 08/02/2021, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, con nota prot. n. 19411 del 24/02/2021, vista la procedura in oggetto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.152/2006, "verificata la completezza della documentazione trasmessa (...)", ha comunicato a tutte le amministrazioni coinvolte, la procedibilità dell'istanza, il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7702/11166>;

VISTO che la suddetta istanza, formulata dalla Enel Green Power Italia S.r.l., si riferisce alla proposta di realizzazione di un impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, ricadente nei comuni di Candela (FG) e Ascoli Satriano (FG);

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che l'allora competente Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura, con nota prot. n. 6988 del 03/03/2021, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della medesima Direzione Generale di trasmettere il proprio contributo istruttorio relativamente al progetto in esame;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, con nota prot. n. 2950 del 03/03/2021, ha chiesto alle Amministrazioni ed agli Enti preposti di esprimere il proprio parere di competenza;

PRESO ATTO che il Comune di Candela, con nota prot. n. 3065 del 29/03/2021, ha espresso il proprio **parere sfavorevole** alla realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che l'allora competente DG ABAP, con nota prot. n. 11110 del 02/04/2021, nelle more dell'acquisizione dei pareri di competenza richiesti con la precedente nota del 03/03/2021, a seguito della verifica della documentazione dell'intervento in oggetto ha riscontrato che l'Area Vasta di Indagine (AVI) ricomprende anche porzioni di territorio afferente alla Regione Campania e alla Regione Basilicata e, pertanto, ha coinvolto nel procedimento in epigrafe le Soprintendenze territoriali competenti (la SABAP per le province di Salerno e Avellino e la SABAP della Basilicata), chiedendo loro di esprimere il parere endoprocedimentale;

PRESO ATTO che l'allora Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), con nota prot. n. 76177 del 13/07/2021, ha trasmesso all'allora competente direzione generale ABAP la nota, prot. n. 3031 del 11/06/2021, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha espresso la necessità di ottenere documentazione integrativa a quella già presentata in istanza;



CONSIDERATO che l'allora competente DG ABAP, con nota prot. n. 24393 del 15/07/2021, facendo seguito alla suddetta nota, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che l'allora MiTE, con nota prot. n. 87028 del 06/08/2021, ha comunicato di aver assentito alla richiesta della Società proponente, nota prot. n. 17179 del 16/07/2021, di sospensione dei termini per la consegna delle integrazioni;

CONSIDERATO che la Società Enel Green Power Italia S.r.l., con nota prot. n. 22535 del 28/09/2021, ha trasmesso anche a questo Ministero della cultura, la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che l'allora MiTE, con nota prot. n. 1846 del 10/01/2022, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse dalla Società proponente nonché l'avvio di una nuova consultazione al pubblico, all'indirizzo della piattaforma *web* del medesimo Ministero:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7702/11166>

CONSIDERATO che l'allora competente Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 916 del 12/01/2022, ha chiesto alle Soprintendenze ABAP competenti e ai Servizi II e III della medesima Direzione Generale ABAP di esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto sottoposto a disamina e di formulare il parere di competenza, tenendo in considerazione tutta la documentazione integrativa trasmessa;

PRESO ATTO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 910 del 27/01/2022, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società, ha espresso **parere negativo** alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che l'allora MiTE, con nota prot. n. 1794 del 22/03/2022, ha trasmesso alla convocazione, relativa allo svolgimento di un sopralluogo da effettuare sui territori interessanti dal progetto in esame, della CTVA fissato in data 29/03/2022;

CONSIDERATO che l'allora competente DG ABAP, con nota prot. n. 11644 del 25/03/2022, ha informato la Soprintendenza ABAP della suddetta convocazione;

PRESO ATTO che Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della DG ABAP, con nota prot. n. 6726 del 12/12/2022, ha trasmesso, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, il proprio **parere non favorevole**;

PRESO ATTO che Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, con nota prot. n. 6839 del 13/12/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, valutato il potenziale impatto negativo che la realizzazione del progetto determinerebbe sul patrimonio archeologico, ha espresso **parere non favorevole**;

PRESO ATTO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 17376 del 07/02/2023, ha trasmesso a questa Soprintendenza Speciale PNRR il parere tecnico istruttorio, n. 390 del 20/01/2023, espresso dalla CTVA;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale PNRR, con nota prot. n. 4378 del 23/03/2023, ha sollecitato la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino e la Soprintendenza ABAP della Basilicata, al fine di poter redigere il proprio contributo istruttorio, ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale;




A

CONSIDERATO che a seguito di un confronto per vie brevi con le SABAP sopracitate, dal quale è emerso come l'impatto dell'opera sui territori di loro competenza risulti minimo, si è convenuto di poter proseguire nell'iter procedurale in esame sulla base della documentazione e delle valutazioni agli atti della Scrivente;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

PREMESSO che l'impianto eolico di cui trattasi, localizzato nei comuni di Candela (FG) e Ascoli Satriano (FG), è composto da n. **8 aerogeneratori** (da WTG 1 a WTG 8), aventi **altezze comprese tra 220 e 280 metri c.a.** e potenza complessiva pari a 48 MW;



Layout di progetto su base IGM

CONSIDERATO che, inoltre, l'impianto prevede nello specifico le seguenti opere:

- **impianti elettrici di trasformazione**, posti all'interno di ogni aerogeneratore per trasformare l'energia prodotta fino a 30kV (MT);
- **rete di cavidotti MT** per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione AT/MT (tratto interrato e tratto esterno);
- **n. 1 Sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT (30/150 kV)**, nel comune di Ascoli Satriano, a cui è collegato il cavidotto MT proveniente dal parco eolico. Nella sezione di trasformazione sarà ubicato un fabbricato contenente tutti i quadri MT, BT e il sistema computerizzato di gestione da locale e da remoto della rete elettrica e degli aerogeneratori, il trasformatore MT/AT e lo stallo AT;
- **rete telematica di monitoraggio** in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare.




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Inoltre, l'intervento progettuale prevede l'apertura di brevi tratti di nuove piste stradali che si attesteranno alla viabilità principale esistente.



Layout di progetto su ortofoto

Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Puglia:

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

CONSIDERATO, nello specifico del presente procedimento, che **la competente SABAP e i Servizi II e III della DG ABAP, nonché il Comune di Candela (FG) hanno espresso parere negativo alla realizzazione dell'opera, per gli impatti che la stessa avrebbe sui beni paesaggistici e culturali ricadenti nel territorio interessato.**

In particolare, dalle valutazioni dei suddetti uffici, che qui si condividono, emerge anzitutto:

Con riferimento ai BENI PAESAGGISTICI:

Il comma 1, dell'art. 91 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale stabilisce che "(... ...) con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89, co. 1, lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".

L'intero impianto in esame si colloca all'interno dell'*Ambito Ofanto* e dell'*Ambito Tavoliere* e in prossimità dell'*Ambito Monti Dauni* (elaborato n. 5 del PPTR "Schede degli Ambiti Paesaggistici", schede 5.2, 5.3, 5.4 e relative sezioni – Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale)

Come riportato nella scheda *dell'Ambito Ofanto* «i criteri seguiti per la perimetrazione dell'ambito dell'Ofanto sono stati determinati principalmente:

- da una dominante ambientale con priorità dei caratteri idrogeomorfologici, data la caratterizzazione dell'ambito come valle fluviale;
- dalla totale inclusione nell'ambito della perimetrazione del Parco Regionale Naturale dell'Ofanto (L.R. 37/2008);
- dal riconoscimento della valle come territorio di confini che ha fondamento nel suo essere generatore di relazioni.

Per questo motivo, il territorio della valle è soprattutto un paesaggio di natura e agricoltura (...).

Nello specifico dell'impianto in esame e dell'area vasta di indagine (AVI) pari a 11 km, si evidenziano, ai sensi del PPTR:

Componenti idrologiche

- BP *Fiumi, torrenti e acque pubbliche*
 - Rio Salso
 - Fosso del Malo

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP *Parchi e Riserve*
 - Parco Regionale di Fiume Ofanto (L.R. n. 19 del 24/07/1997)
- UCP *Siti di rilevanza naturalistica*



- Valle Ofanto – Lago di Capaciotti

Componenti culturali e insediative

- BP Zone gravate da usi civici
- UCP Città consolidata
 - Candela
 - Rocchetta Sant'Antonio
- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
 - Masseria Casone
 - Masseria Bascianelli
 - Masseria Padula
 - Masseria Pianomorto
 - Masseria Colabella
 - Masseria Masseriola
 - Masseria Giannina
 - Masseria il Pidocchio
 - Masseria la Marana Carlo Cattaneo
 - Masseria della Mendola
 - Regio Tratturello Candela Montegentile, n. 54
 - Regio Tratturo Pescasseroli-Candela n. 7

Componenti dei valori percettivi

- UCP Strade a valenza paesaggistica
 - Lungofiume Ofanto
 - Strada Marane

Con riferimento ai BENI ARCHEOLOGICI:

Componenti culturali e insediative

- BP Zone di interesse archeologico e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
 - Regio Tratturello Candela Montegentile, n. 54
 - Regio Tratturo Pescasseroli-Candela n. 7

Si rilevano interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia

Con riferimento ai BENI PAESAGGISTICI

Componenti idrologiche

In generale tutti gli aerogeneratori seguono il corso del Rio Salso e del Fosso Malo, in particolare il WTG5 e WTG7 distano a 10 metri c.a. dal suddetto perimetro inoltre, tali corsi sono attraversanti in più punti dalle



linee di connessione dell'impianto. Si tenga conto che nelle aree in esame, storicamente caratterizzate da una diffusa fragilità idrogeologica, sono previste importanti opere edili quali mega plinti, pali di fondazione, opere di cantiere, realizzazione di piazzole e della viabilità di servizio che certamente non contribuiscono alla stabilizzazione dei versanti.

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

La vicinanza degli aerogeneratori, nonché la loro altezza (tra 220 e 280 metri) produce una interferenza visiva diretta con il Parco Regionale di Fiume Ofanto e il sito di rilevanza naturalistica Valle Ofanto – Lago di Capaciotti.

Componenti culturali e insediative

Il cavidotto interrato, in prossimità della sotto stazione, interferisce direttamente con Zone gravanti da usi civici, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h, del D. Lgs. 42/2004.

Dato quanto precedentemente esposto, l'area interessata dal progetto del parco eolico ricade in prossimità dell'*Ambito Monti Dauni* la cui morfologia è tipicamente collinare-montagnosa. Ricadente in tale ambito è l'abitato di Candela, posizionato su un'altura e caratterizzato da molteplici punti di affaccio sulla valle. La realizzazione degli aerogeneratori, collocati ad una distanza che varia tra 1,5 e 6,5 km da Candela, determinerebbe un'alterazione permanente delle visuali panoramiche e introdurrebbe significativi elementi di disturbo.

Inoltre, gli aerogeneratori interferiscono, compromettendo il rapporto con il paesaggio, con numerosi siti storico-culturali (Masseria Casone, Masseria Bascinaelli, Masseria Padula, Masseria Pianomorto, Masseria Colabella, Masseria Masseriola, Masseria Giannina). Il cavidotto interferisce con i siti storico-culturali Masseria il Pidocchio, Masseria la Marana Carlo Cattaneo, Masseria della Medola, Masseria Colabella.

Il cavidotto interferisce direttamente con il Regio Tratturello Candela Montegentile, n. 54. e, nel tratto tra le località Posta del Duca e località La Marana, con il tracciato del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela n. 7.

Componenti dei valori percettivi

L'impianto in oggetto interferisce direttamente con le strade a valenza paesaggistica Lungofiume Ofanto, con le opere di connessione degli aerogeneratori, e Strada Marane, con il cavidotto in direzione della SS utente.

Con riferimento ai BENI ARCHEOLOGICI

Per quanto concerne l'area dell'impianto eolico e il cavidotto interno di interconnessione (con relative aree di installazione), ricadenti all'interno dell'agro del Comune di Candela, nonché il cavidotto esterno ricadente all'interno dell'agro dei Comuni di Candela e Ascoli Satriano, i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche che coprono un ampio arco cronologico inquadrabile, in particolare, tra il Neolitico e l'Età tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del



PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Candela e Ascoli Satriano (FG) che **interferiscono direttamente** con le opere a progetto:

- nell'area in cui ricade la C01, in località Grotticelle, indagini archeologiche di superficie fatte la stesura del presente documento del rischio archeologico hanno permesso di evidenziare la presenza di materiale ceramico in dispersione (Sporadico 1), sebbene la cronologia di riferimento sia di difficile attribuzione;
- in corrispondenza dell'area dove deve sorgere la C04, in località Masseria Bascianelli, indagini archeologiche di superficie fatte la stesura del presente documento del rischio archeologico hanno permesso di evidenziare la presenza di materiale ceramico in dispersione (Sporadico 2), cronologicamente attribuibile all'età romana imperiale;
- nell'area in cui ricade la C06, in località Casino Pisciole di basso, indagini archeologiche di superficie fatte la stesura del presente documento del rischio archeologico hanno permesso di evidenziare la presenza di materiale ceramico in dispersione (Sporadico 3), sebbene la cronologia di riferimento sia di difficile attribuzione;
- lungo il cavidotto esterno, in località Serra del Faloppone, anomalie visibili da foto interpretazione, costituite da tracce lineari di dimensioni variabili, potrebbero essere riconducibili a divisioni agrarie;
- lungo il cavidotto esterno, in località Posta del Duca, precedenti indagini archeologiche di superficie hanno segnalato la presenza di un'area di frammenti afferenti ad una unità abitativa/produttiva di un insediamento rurale (fattoria) la cui cronologia oscilla tra Età tardoantica (IV-VI sec. d.C.) e media Età Repubblicana (ultimo quarto IV sec. a.C. – II sec. a.C.);
- intorno alla stazione di consegna, in località San Donato, precedenti indagini archeologiche di superficie hanno segnalato la presenza di un'area di frammenti afferenti ad una unità abitativa/produttiva di un insediamento rurale (fattoria) la cui cronologia oscilla tra Età tardoantica (IV-VI sec. d.C.) e media Età Repubblicana (ultimo quarto IV sec. a.C. – II sec. a.C.);
- il cavidotto esterno, nel tratto tra le località Posta del Duca e località La Marana, interferisce con il tracciato, e la relativa area di rispetto, del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela n. 7.

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;



CONSIDERATO, a tal proposito, che in particolare il Regio Tratturello Candela Montegentile, n. 54, e il Tratturo Pescasseroli-Candela ai sensi dal **Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT) della Regione Puglia**, appartengono alla **classe A)** - *tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico-archeologico e turistico-ricreativo* e pertanto ricompresi tra i tratturi che, per loro caratteristiche, **hanno natura di beni culturali** (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 388 11-14 ottobre 2005), come stabilito dalla l.r. Puglia n. 29 del 2003 "*Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi*".

RILEVATO pertanto che, sebbene l'impianto in progetto abbia evidenziato dirette interferenze solo con alcune emergenze di natura archeologica rilevate, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;


CONSIDERATO che l'impianto in oggetto occuperebbe aree interamente a vocazione agricola con opere edili che, dalla disamina degli elaborati, prevedono l'utilizzo di una notevole quantità di calcestruzzo per la posa degli aerogeneratori, circa **8000 metri cubi di cemento armato**, al netto di tutti i **movimenti di terra**, le piazzole temporanee e permanenti, la sottostazione e le opere necessarie alla realizzazione dei cavidotti e, più in generale, le opere accessorie. Dalla *Relazione della dismissione impianto e ripristino stato dei luoghi* si evince, inoltre, che la dismissione dell'impianto prevede la rimozione della sola parte superiore dei plinti di fondazione (fino a quota -1 metro) compromettendo per sempre i valori paesaggistici e culturali di vaste porzioni di suolo;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto **non ricade integralmente in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto interferisce con la fascia di rispetto di 3 km di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004.

Nello specifico, l'elettrodotto di connessione interferisce direttamente con il Regio Tratturo Pescasseroli Candela vincolato ai sensi della Parte II del Codice in quanto classificato dal Piano Comunale Tratturi di Orta Nova quale area a); mentre gli aerogeneratori del settore sud-occidentale del progetto, oltre a rientrare nell'area di buffer del suddetto tratturo, rientrano nella fascia di rispetto di beni architettonici di interesse culturale dichiarato (comune di Candela) quali:

- Casa Vitigliani (architettonici di interesse culturale dichiarato)
- Chiesa di S. Maria della purificazione
- Immobile comunale tra via Cormons e via V. Veneto





Stralcio cartografico GIS. Elaborazione della SS PNRR

VALUTATO, altresì, che l'impianto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da numerosi impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva";


CONSIDERATO, inoltre, che dalla cartografia prodotta dalla Società proponente si individuano esclusivamente le categorie di impianti FER (eolici e fotovoltaici) esistenti e autorizzati. Si segnala, altresì, l'analisi svolta da questa Soprintendenza Speciale PNRR (v. figura successiva) in cui vengono valutate, allo stato attuale, anche le categorie di impianti FER (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto.



(giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

CONSIDERATO che, come precedentemente esposto, data la particolare morfologia del territorio in esame, caratterizzato da rilievi più o meno elevati e da ampie valli, la visibilità dell'impianto risulta essere molto elevata in una porzione estesa dell'area vasta di indagine (11 km).



Carta della visibilità globale



CONSIDERATO che anche le fotosimulazioni, delle quali vengono di seguito riportati alcuni stralci, mostrano l'ulteriore aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare in un ambito di area vasta già al limite per presenza di impianti FER.

Peraltro, il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica**, oltre il quale diviene inevitabile **scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio**.






Punto di presa VI_2: Vista dalla periferia di Candela, lungo la SP 98 che costeggia il lato Ovest dell'area di progetto e termina a nord nella SP 95, classificata nel PPTR a valenza paesaggistica – ante e post operam



Punto di presa VI_3a: Vista nell'area di progetto lungo la SP98 poco prima dell'incrocio con la SP 97, classificata nel PPTR a valenza paesaggistica – ante e post operam





Punto di presa V3: Vista dal paese di Candela lungo la SP 99, classificata nel PPTR a valenza paesaggistica ante e post operam

CONSIDERATO che le diverse interferenze rilevate da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipendano anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei “sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell’11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell’effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra**



insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020”, emerge che la Puglia, analogamente alla Basilicata, è tra le regioni con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (19,2%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Proprio la provincia di Foggia, infatti, detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati) a cui segue la provincia di Potenza che, nonostante l'estensione territoriale risulta essere caratterizzata da una potenza eolica installata pari a 9,4%);

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *Burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Puglia risulta **tra le ultime** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering* quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, in ragione della possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;



CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III afferenti alla Direzione Generale ABAP;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società, le osservazioni formulate da Soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTE ed ESAMINATE le controdeduzioni formulate dalla società Proponente in riscontro alle suddette osservazioni;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale nonché dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG-ABAP;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006, dalla **Società Enel Green Power Italia S.r.l.**, relativa al **progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Candela (FG) e Ascoli Satriano (FG).**

Supporto Ales S.p.A.
arch. Claudio Proietti
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
E DIRETTORE GENERALE DG ABAP

dott. Luigi LA ROCCA

